



Associazione Italiana Maiscoltori



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE RIVENDITE AGRARIE

Associazione Italiana Essiccatori  
Stocicatori Raccoglitori  
di cereali e semi oleosi



Associazione Italiana Sementi



## ACCORDO QUADRO GRANTURCO DA GRANELLA DI "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA"

CAMPAGNE CEREALICOLE 2024-2025-2026

### PREMESSO CHE:

- la produzione di Granturco in Italia ha subito negli ultimi anni un drastico calo sia nelle superfici coltivate, sia nella granella raccolta;
- il Granturco è strategico per le filiere agro-zootecniche-alimentari, soprattutto quelle di eccellenza;
- è necessario favorire una ripresa della produzione di Granturco coltivato in Italia al fine di assicurare una congrua capacità di approvvigionamento di questa materia prima fondamentale per l'alimentazione degli animali allevati in Italia, soprattutto quelli inseriti nelle filiere delle produzioni DOP;
- è necessario promuovere la produzione di un Granturco con caratteristiche qualitative sempre più elevate, anche con riferimento al tema della sostenibilità;
- occorre favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta allo scopo di sostenere e tutelare la filiera agro-zootecnica-alimentare in generale, e quella delle produzioni di eccellenza in particolare;
- va riconosciuta l'importanza delle strutture intermedie, tra le quali vi rientrano le OP e le Cooperative, nonché le imprese che svolgono servizi all'interno della filiera, non solo per il loro contributo ai fini della valorizzazione della materia prima e della programmazione della produzione ma soprattutto perché, essendo strumenti aggregativi della produzione, sono il naturale interfaccia per l'industria;
- è opportuno favorire una maggiore programmazione produttiva sia a beneficio della parte agricola che della parte trasformatrice;
- è opportuno promuovere la stipula di contratti di filiera;

- è opportuno costruire un modello di Accordo che risponda adeguatamente alle esigenze degli operatori e garantisca il perseguimento degli obiettivi posti.

○ ○ ○

**ASSALZOO** - in rappresentanza dell'industria mangimistica italiana, per la parte acquirente

e

**LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE – CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI e AMI – L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ESSICCATOI E DEI CENTRI DI RACCOLTA – COMPAG E AIRES** - in rappresentanza delle fasi sia di produzione che di stoccaggio e commercializzazione del granturco - per la parte venditrice,

unitamente a **ASSOSEMENTI e ORIGIN ITALIA** in rappresentanza delle attività economiche a monte e a valle della filiera maidicola

### **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

#### **Art. 1**

Il presente Accordo Quadro di filiera, che si applica ai contratti di secondo livello tra le imprese delle Organizzazioni firmatarie, definisce le condizioni per la coltivazione e la commercializzazione del Granturco da granella di "Filiera Italiana Certificata" destinato ad uso zootecnico, per il periodo di riferimento delle campagne cerealicole **2024-2025-2026**.

#### **Art.2**

Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

#### **Art.3**

Le Associazioni di rappresentanza firmatarie si impegnano a promuovere il presente Accordo Quadro tra i propri associati al fine di favorire la sottoscrizione di contratti volontari di secondo livello e/o contratti di filiera tra le imprese mangimistiche e le imprese della parte venditrice, come qui rappresentate, secondo il modello contrattuale riportato all'Allegato A.

#### **Art.4**

Le parti firmatarie dell'Accordo quadro concordano che la caratteristica discriminante della granella di Granturco oggetto del presente Contratto Quadro sia la coltivazione in Italia, certificata attraverso pertinente documentazione quale il documento di trasporto e di consegna del granturco ed eventualmente le relative superfici coltivate riportate nel fascicolo aziendale del SIAN.

Le Parti possono concordare che la coltivazione certificata del Granturco sia riferita ad un areale nazionale più specifico ovvero geograficamente diverso dallo storico.

Le sementi impiegate per il Granturco oggetto del presente Accordo devono essere certificate.

Il Granturco oggetto del Contratto di secondo livello deve essere stoccato separatamente da quello di provenienza estera ovvero non coltivato in Italia.

#### **Art.5**

Le imprese della Parte venditrice si impegnano a promuovere fra i propri associati l'adozione delle buone pratiche agronomiche, di essiccazione e di conservazione; in particolare si rimanda alle "Linee

*guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il controllo delle micotossine nella granella di Granturco e di frumento”.*

#### **Art.6**

Le imprese della parte venditrice propongono alle proprie aziende l'impegno a sottoscrivere contratti di coltivazione, conformi al presente accordo e ai contratti volontari di secondo livello e/o contratti di filiera e a rendere disponibile all'industria acquirente l'elenco nominativo delle aziende impegnate, previo espresso consenso di queste ultime. Il contratto di coltivazione deve fare espresso riferimento al presente Accordo Quadro e contenere almeno i seguenti elementi:

- la documentazione di cui all'articolo 4;
- la superficie messa a disposizione e il Comune/i Comuni di coltivazione;
- l'impegno al rispetto delle buone pratiche di coltivazione e conservazione (Art.5), e agli eventuali loro aggiornamenti. Tali documenti devono essere consegnati al coltivatore al momento della sottoscrizione dell'impegno/contratto di coltivazione;
- le premialità minime in funzione dei diversi parametri, indicati nell'Allegato B.

#### **Art. 7**

Le parti firmatarie dell'Accordo Quadro adottano parametri-obiettivo in merito all'origine, alla qualità e alla sostenibilità della granella raccolta, coerenti con le necessità di impiego in alimentazione animale e per le filiere ad essa collegate.

#### **Art.8**

L'impresa acquirente si riserva la possibilità, previa informazione alla controparte, di effettuare controlli sia durante la fase produttiva che in quella di stoccaggio ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto.

#### **Art.9**

I tempi di consegna del prodotto sono differiti nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione, secondo la tempistica e le condizioni esplicitamente pattuite tra le parti nei singoli contratti di secondo livello.

#### **Art.10**

Fermo restando quanto previsto dall'art.5, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 al fine di evitare pratiche commerciali sleali, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, definiti dall'Ente terzo di cui all'articolo 14, è fatta salva la libertà delle imprese della parte venditrice e delle imprese della parte acquirente, firmatarie del presente Accordo Quadro, di negoziare il prezzo del prodotto.

Ai prezzi come sopra definiti si aggiungono le specifiche premialità minime indicate nell'Allegato B.

Le parti esplicheranno nei contratti di secondo livello: l'eventuale Borsa merci presa a riferimento, le modalità di definizione e di calcolo del prezzo; i prezzi presi a riferimento (categoria merceologica, quali ad esempio, contratto 103 o il contratto con caratteristiche, prezzo minimo, massimo o media semplice), il periodo preso a riferimento.

#### **Art.11**

Le imprese della parte venditrice che stipulano un contratto di secondo livello con l'industria mangimistica si impegnano a trasferire alle aziende agricole i prezzi derivanti dalla modalità di fissazione prescelta, e le premialità indicate nell'allegato B, che le parti sono libere di maggiorare con

riguardo sia alle medesime caratteristiche in esso riportate, sia nel caso pattuiscono caratteristiche diverse, facendone menzione nel contratto di secondo livello.

#### **Art.12**

Le parti firmatarie convengono di risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, attraverso la convocazione del Tavolo Tecnico di cui all'art. 15 per quanto riguarda le controversie legate agli aspetti tecnici, economici ed organizzativi.

Per quanto riguarda esclusivamente le controversie di tipo commerciale saranno invece risolte mediante arbitrato irrituale secondo quanto previsto dal Regolamento arbitrale della Borsa Merci concordata tra le parti nel contratto di secondo livello.

#### **Art.13**

Le parti firmatarie possono modificare e/o integrare in tutto o in parte il presente Accordo Quadro, al termine di ciascuna campagna di commercializzazione.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti firmatarie.

#### **Art.14**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente contratto.

#### **Art.15**

Le parti stabiliscono di istituire un Comitato Tecnico al cui interno siano rappresentati in maniera paritetica la parte Venditrice (produttori, cooperative e stoccatore) e la parte acquirente che affronti le problematiche di carattere produttivo, igienico sanitario e industriale connesse al presente Accordo Quadro.

Le parti, all'interno di questo Comitato Tecnico, effettuano annualmente una valutazione congiunta dei risultati complessivi conseguenti l'applicazione del presente Accordo Quadro, inclusi gli aspetti economici, organizzativi, di sostenibilità e di utilizzo degli strumenti di supporto alle decisioni, per definire le condizioni per eventuali adeguamenti, integrazioni o risoluzioni del presente Accordo Quadro che si rendessero necessarie.

A tale fine le parti firmatarie concorderanno di affidare specifico incarico ad un Ente terzo (es. ISMEA) per la raccolta dei contratti di secondo livello, la verifica della rispondenza degli stessi alle norme previste nel presente contratto quadro, la definizione dei costi medi di produzione del granturco nelle aree vocate, e l'elaborazione dei dati relativi all'applicazione del presente Accordo Quadro. L'Ente terzo è impegnato a garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni ricevute e contenute nei contratti. Queste informazioni saranno rese disponibili ai soggetti firmatari del presente contratto per le finalità di cui ai commi precedenti, solo informa anonima e aggregata.

**ALLEGATI:**

**Allegato A - MODELLO CONTRATTO SECONDO LIVELLO GRANTURCO da GRANELLA di "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA"**

**Allegato B - PREMIALITÀ**

**FIRMATO:**

**Aires**

**Ami**

**Alleanza Cooperative Agroalimentari**

**Assalzoo**



**Assosementi**

**Cia**



**Compag**

**Confagricoltura**

**Copagri**

**OriginItalia**

# ACCORDO QUADRO GRANTURCO DA GRANELLA DI "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA"

ALLEGATO A

## MODELLO CONTRATTO SECONDO LIVELLO GRANTURCO DA GRANELLA DI "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA"

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Redatto a ..... il .....

La seguente conferma di compravendita è regolata sulla base di quanto previsto dal "ACCORDO QUADRO PER IL GRANTURCO DA GRANELLA DI "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA" sottoscritto il ..... e per quanto ivi non espressamente previsto dalle Condizioni Generali Unificate vigenti delle Borse Merci di Bologna, Genova, Milano, Torino e Verona

**Venditore:**

.....  
.

**Compratore:**

.....

**MERCE:** Granturco da granella di "**Filiera italiana certificata**" ad uso zootecnico.

**ORIGINE/PROVENIENZA:** da coltivazione in Italia/Areale DOP (specificare) (il venditore si impegna a fornire gli elementi documentali che attestino l'origine e la provenienza – documento di trasporto e di consegna del granturco ed eventualmente le superfici coltivate riportate nel fascicolo aziendale del SIAN.

**QUALITÀ:** secondo «caratteristiche» definite sulla base del contratto 103

.....  
.....  
.....  
.....

**QUANTITÀ:** per la campagna ..... complessive ton. ....  
(La quantità s'intende esatta, salvo pattuizione contraria).

**EPOCA RITIRO:**

.....  
.....

**LUOGO di**

**RITIRO:**.....  
.....

**IMBALLO:** alla rinfusa

**CAMPIONAMENTO:** in contraddittorio tra le parti alla partenza/arrivo

**PAGAMENTO:** entro n. .... giorni data ricevimento fattura e/o consegna della merce. In ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 198/2021

**PREZZO:** il COMPRATORE corrisponderà al VENDITORE, per l'acquisto del Granturco da granella di "Filiere italiana certificata", il prezzo seguente in franco partenza secondo la seguente modalità di fissazione del prezzo (Le Parti concordano le modalità).

A detto prezzo si aggiungono le premialità minime di cui all'ALLEGATO B dell'Accordo Quadro per granturco da granella di "Filiere Italiana Certificata" o quelle, eventualmente superiori, che le parti sono libere di convenire.

Il prezzo potrà essere maggiorato/ridotto di un ammontare fisso a tonnellata nel caso il punto di consegna/ritiro della merce sia diverso rispetto al punto di resa della merce previsto dal listino della Borsa merci presa a riferimento tra le parti.

**CONDIZIONI PARTICOLARI:**  
.....

**CESSIONE DEL CONTRATTO:** Il presente Contratto non potrà essere ceduto senza il consenso scritto dell'altro contraente.

**FORZA MAGGIORE:** Nel caso in cui la consegna di parte o della totalità del PRODOTTO non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, in presenza di eventi metereologici straordinari ed imprevedibili, che ne compromettano la quantità e/o la qualità, anche dal punto di vista igienico-sanitario, i quantitativi pattuiti saranno ridotti in corrispondenza dei quantitativi di PRODOTTO che il venditore sarà in grado di consegnare per effetto di tali eventi. Il venditore dovrà comunque informare senza ritardo, (eventualmente specificare entro quanti gironi) dell'insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore e intraprendere tutte le iniziative utili e possibili a superare tale difficoltà e a contenere eventuali pregiudizi per \_\_\_\_\_.

Resta inoltre inteso che in presenza di tali eventi le parti si impegnano reciprocamente attraverso il tavolo di confronto e concertazione (il tavolo previsto dall'art. 15 dell'Accordo Quadro) a rivedere e ridiscutere i contenuti e i quantitativi oggetto del contratto stesso, fermo restando la rispondenza degli stessi quantitativi ai requisiti di legge.

I firmatari del presente contratto concordano che il venditore o il compratore si farà carico dell'invio di copia del presente contratto di secondo livello all'Ente terzo per consentire l'elaborazione dei dati di cui all'articolo 15 comma 3 dell'Accordo Quadro.

**VENDITORE**  
(Timbro e firma)

**COMPRATORE**  
(Timbro e firma)

# ACCORDO QUADRO GRANTURCO DA GRANELLA DI "FILIERA ITALIANA CERTIFICATA"

**ALLEGATO B**

## TABELLA DELLE PREMIALITA'

La qualità base della granella di Granturco presa a riferimento è quella stabilita dal Contratto N. 103 delle Borse Merci di Bologna, Milano, Torino e Verona ed in via sperimentale quella di Foggia a partire dalla quale si applicano le seguenti premialità:

**Tabella 1.**

PREMIO PER GRANTURCO COLTIVATO IN ITALIA	ITALIA	AREALE DOP
	Minimo 3 €/ton.	Minimo €/ton. 4

**Tabella 2 .**

Per la parte del prezzo legata ai listini della Borsa Merci, oltre alle premialità già definite dai listini, si applicheranno, le premialità come da tabella "Premio qualità per caratteristiche qualitative" sotto riportata.

PREMIO PER CARATTERISTICHE QUALITATIVE	PREMIO
Granturco contratto 103 (senza caratteristiche)	Minimo 0 €/ton
Granturco con caratteristiche (Afla B1 max 5 ppb - DON max 4000 ppb)	Minimo 0 €/ton
Granturco con Afla B1 contratto 103 e DON <= 1200ppb	Minimo 2 €/ton

**Tabella 3.**

PREMIO SOSTENIBILITA' DISCIPLINATA (opzionale)	Minimo 2 €/ton.
--	-----------------

N.B.: Ad eccezione della documentazione di origine, che attesta la coltivazione in Italia e che rappresenta la caratteristica discriminante del Granturco da granella di "Filiera Italiana certificata" oggetto dell'Accordo Quadro (articolo 4), è lasciato alla libera contrattazione tra le parti l'Accordo per il disciplinare di sostenibilità.